



11
LIVELLO DI RAGIONE
MAGGIORILE

COMUNE DI TRAPANI

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Rep. N. 53561

ATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

----- Repubblica Italiana -----

L'anno duemiladieci il giorno *due* del mese di *Luglio*

nella sede municipale di Trapani, avanti a me Dott. Aldo Messina, Segretario

Generale del Comune di Trapani, sono personalmente comparsi:


-----Da una parte-----

l'Arch. Maria Iovino, nata a Trapani il 31 agosto 1963 il quale
interviene in nome per conto e nell'interesse del Comune di Trapani
(C.F. 80003210814) che in questo atto rappresenta, quale dirigente
settore competente per materia in base all'organizzazione dell'Ente,
ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142/1990, recepita con L.R. 48/91.

-----Dall'altra parte -----


il Dott. Antonio Ettore Galfano, nato a Marsala il 18/02/1947 ed ivi
residente in Via A. De Gasperi, n. 29/P5, il quale agisce nella qualità
di Consigliere Delegato dell'Ente Luglio Musicale Trapanese (Partita
Iva 01141350817) che, in forza di tale carica, legalmente
rappresenta ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'Ente stesso,
espressemente autorizzato alla stipula del contratto, con la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28/6/10
(all.A).

I suddetti componenti, della cui identità personale io Segretario Comunale
sono certo, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia da essi



Esate € 523,12
Pigi...
Pigi...
Pigi...

[Handwritten signatures]



fattane di comune accordo e con il mio consenso, in relazione al disposto dell'art. 97 comma 4 sub lettera C del D.Lgs. 267/2000 mi hanno richiesto di rogare il presente atto, per la migliore intelligenza del quale



SI PREMETTE

- che l'Ente Luglio Musicale Trapanese, persona giuridica partecipata dal Comune di Trapani e dalla Provincia Regionale di Trapani, ha manifestato l'intendimento di utilizzare il contributo di € 729.000,00 concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dello stesso Comune di Trapani, ai sensi dell'art. 1, commi 28 e 29, della legge 311/2004, per l'acquisto dell'immobile denominato Palazzo Lucatelli, di proprietà del Comune di Trapani, su cui insiste un progetto di adeguamento a struttura teatrale e, quindi, per finalità previste dalla suddetta Legge (interventi nel campo dei beni culturali);

- che originariamente l'Ente Luglio aveva manifestato l'intendimento di realizzare con il suddetto contributo un teatro tenda nella zona del porto;

- che successivamente non è stato dato concreto seguito a tale intendimento originario, sia per l'insufficienza dell'area di mq. 3.000 assentita in linea di massima giusta nota del 15/07/2005 prot. n. 6671/GAB Sindaco, sia per la mancata definizione della procedura mirata ad ottenere la concessione, da parte della competente Autorità portuale, di un tratto di banchina portuale occorrente per la realizzazione integrale dell'intervento;

- che con nota prot. n. 2945 del 26/11/2008 l'Ente Luglio, a mezzo del suo Consigliere Delegato, ha interpellato il Comune di Trapani al fine di accertare la disponibilità del Comune a vendere l'immobile denominato Palazzo Lucatelli, ubicato in Piazza Lucatelli - Trapani -, da destinare a



struttura teatrale in base al progetto già predisposto dal Comune e, subordinatamente, al nulla osta da parte del Ministero delle Finanze per l'utilizzazione del contributo per la citata finalità;

- che il Comune di Trapani con nota n. 25410 del 28/11/2008 e con la successiva nota del 2/12/2008 prot. n. 26119 ha comunicato la disponibilità a cedere all'Ente Luglio la comproprietà dell'immobile prospettando in particolare le seguenti condizioni:

a) prezzo dell'immobile € 1.000.000,00 (uno milione di euro), corrispondente al valore del bene risultante dall'atto di acquisto, ossia dall'atto di permuta stipulato tra il Comune e l'Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate il 21/4/2005 ed in conformità alla perizia giurata di stima dell'Ing. Lino Viccica;


b) disponibilità a cedere all'Ente Luglio una quota di comproprietà dell'immobile corrispondente all'importo del contributo ministeriale utilizzabile dall'Ente Luglio Musicale, pari ad € 729.000,00;

c) previsione delle seguenti condizioni sospensive/risolutive:

I) nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad utilizzare il contributo ministeriale per l'acquisto dal Comune di una quota di comproprietà del Palazzo Lucatelli (da destinare a Teatro);

II) rinuncia al diritto di prelazione da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani, stante che l'immobile è compreso nel regime di tutela di cui agli artt. 54 e seguenti del decreto legislativo 42/2004;

III) deliberazione da parte del Consiglio Comunale di Trapani al fine di autorizzare l'alienazione dell'immobile in deroga alla procedura ordinaria prevista dal regolamento di disciplina dell'alienazione dei




A large, stylized handwritten signature in black ink.

Handwritten initials or a signature mark, possibly 'M' or 'N', in black ink.

beni approvato con deliberazione consiliare n. 42/2003.

- che, in relazione alla condizione di cui al primo punto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - con nota prot. 150973 del 24/12/2008 (all. B), facendo seguito alla richiesta di nulla osta del Comune prot. n. 26119 del 2/12/2008, diretta ad utilizzare il citato contributo statale per l'acquisto parziale dell'immobile in oggetto da parte dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, ha precisato che spetta al Comune di Trapani valutare se l'acquisto dell'immobile sopra menzionato sia conforme alla destinazione vincolata del contributo, siccome disposto anche dal decreto ministeriale del 18.03.2005;

- che è stato accertato con delibera C.C. n. 32 del 23/2/09 (all. C) che l'utilizzo del contributo per l'acquisto dell'immobile da parte dell'Ente Luglio Musicale, dotato di personalità giuridica e riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali come "Teatro di Tradizione", rispetta la destinazione vincolata del citato finanziamento, in quanto si consegue sia l'obiettivo di tutelare e salvaguardare un bene di interesse architettonico-culturale, sia l'obiettivo di promuovere, attraverso la realizzazione di una struttura teatrale stabile, lo sviluppo economico-sociale della città di Trapani e del territorio provinciale, dando, al contempo, la possibilità all'Ente Luglio Musicale di potenziare il livello dei servizi Teatrali e di rafforzare il suo ruolo di promotore dello sviluppo socio-culturale nell'ambito territoriale in cui opera; la partecipazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese, poi, è indispensabile ai fini dell'ottenimento del finanziamento occorrente per la realizzazione e per la gestione del teatro, atteso che il suddetto Ente, giovandosi del riconoscimento ministeriale di Teatro di Tradizione, risulta essere



autorevolmente accreditato in virtù di una notevole esperienza acquisita nel settore dei servizi culturali e teatrali;



- che, relativamente alla condizione di cui al secondo punto, la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani, facendo seguito alla nota della Città di Trapani prot. 25830 dell'1.12.2008, con prot. 3831 del 16.12.2008 ha comunicato:

- che l'immobile, già ex Ospedale Sant'Antonio Abate, sito in Trapani, Piazza Lucatelli, ha solo il prospetto sottoposto a tutela diretta ai sensi della legge n. 364/1909, mentre l'intero immobile è tutelato ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004, fino al momento della verifica, richiesta ai sensi dell'art. 12 del predetto decreto, che ne accerti la dichiarazione di interesse culturale;

- che, con D.D.G. n. 7711 del 19.10.2009 del Servizio Tutela ed Acquisizioni dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione (all. D), Palazzo Lucatelli è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D.lgs. n. 42/2004;

- che con istanza del Sindaco di Trapani prot. n. 41915 del 15/3/10 è stata chiesta alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani, ai sensi degli artt.55 segg. del D.lgs 42/04, l'autorizzazione ad alienare il citato immobile all'Ente Luglio Musicale Trapanese;

- che con nota prot. n. 1107 del 14/4/10 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, ha espresso parere favorevole all'alienazione a condizione che l'Ente Luglio Musicale rispetti nel programma di ristrutturazione le misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene, destini il bene ad attività culturali e ne garantisca la fruizione pubblica, così come previsto dalle lett. b), d) ed e) dell'art. 55 del D.lgs 42/04;




- che con nota prot. n. 36206 del 12/5/10 (all. E) il dirigente del competente Servizio del Dipartimento Beni Culturali ha autorizzato l'alienazione alle condizioni stabilite nel citato parere prot. n. 1107 del 14/4/10 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani e fatti salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dall'art. 90 e seguenti del D. lgs. 42/04 nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite sull'immobile, nonché dall'art. 55 bis del medesimo decreto legislativo;

- che, in relazione alla condizione di cui al terzo punto, con la delibera di G.M. n. 326 del 18.12.2008 è stata accertata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni tecniche e giuridiche per derogare al regime ordinario informato al principio dell'evidenza pubblica; e che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 23.02.2009 prima citata è stata autorizzata la diretta alienazione parziale della proprietà del Palazzo Lucatelli all'Ente Luglio Musicale; condizioni che possono così riassumersi:

a) l'interesse attuale e concreto dell'Amministrazione Comunale di ristrutturare e di adeguare l'immobile per destinarlo a struttura teatrale stabile, rendendola fruibile per tutta la collettività amministrata; la predetta finalità potrà essere ragionevolmente ed adeguatamente perseguita coinvolgendo nell'iniziativa l'Ente Luglio Musicale Trapanese, riconosciuto dal Ministero dei beni culturali "Teatro di tradizione" con decreto n. 2313 del 26/11/2003 e giuridicamente abilitato a gestire strutture teatrali e a curarne la realizzazione;

b) l'interesse pubblico da perseguire, in forza delle superiori motivazioni, può essere efficacemente raggiunto tenuto conto anche del rapporto di partecipazione del Comune di Trapani nell'Ente Luglio Musicale, che




consente, tra l'altro, sia la cogestione del progetto che dei lavori in regime di comproprietà; non si esclude, peraltro, al fine di migliorare l'efficacia sociale dell'iniziativa in esame, che all'Ente Luglio Musicale, al quale la residua quota dell'immobile verrebbe concessa comunque in uso, possa essere ceduta, in prospettiva, anche tale residua quota;

c) l'Ente Luglio Musicale, che interviene nel contratto come acquirente, è un organismo partecipato da Enti Pubblici, riconosciuto con Decreto Presidente della Regione n. 2/ULL del 19.02.1992, come evincesi dall'estratto della G.U.R.S. del 16 maggio 1992, n. 25 (all. F), le cui finalità sociali sono statutariamente riconosciute e perseguite dal Comune di Trapani;

d) la partecipazione maggioritaria, nella misura del 56,12%, detenuta dal Comune di Trapani nell'Ente Luglio Musicale (Provincia di Trapani il 43,88%) consente di esercitare sul bene immobile parzialmente ceduto un controllo analogo a quello esercitato sui beni immobili di proprietà comunale; considerato, inoltre, che il trasferimento parziale della proprietà non comporterà cambiamenti sostanziali per quanto riguarda il godimento del bene da parte della collettività amministrata in quanto è prescritto specifico vincolo di destinazione che garantirà il Comune sul rispetto della funzione istituzionale dell'immobile;

- che il valore complessivo dell'immobile denominato Palazzo Lucatelli ammonta ad € 1.000.000,00 (unmilione/00), così come risulta dal contratto di permuta del 21/4/2005 in forza del quale il Comune ha acquisito la proprietà del suddetto immobile dall'azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani; e che tale valore è stato confermato dall'Arch. Antonino Alestra con perizia tecnico-estimativa prot. 6791 del 22.01.2009 allegata alla



delibera consiliare n. 32 del 23.02.2009; che in relazione al predetto valore

la quota di comproprietà acquisibile dall'Ente Luglio con la suddetta

disponibilità finanziaria di € 729.000,00 è pari al 72,9%:

- che le parti hanno stipulato il contratto preliminare di compravendita in data

23.12.2008 (reg. settore III n. 238 – reg. generale n. 7714), ai sensi dell'art.

1351 del codice civile, a ciò autorizzati rispettivamente:

a) dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell'11 Dicembre

2008, per quanto concerne l'Ente Luglio Musicale;

b) dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 326 del 18.12.2008, per

quanto concerne il Comune;

- che con atto di indirizzo della Giunta Municipale n. 140 del 31/5/10 (all. G)

la delibera G.M. n. 326 del 18/12/08 veniva modificata nel senso di

prendere atto dell'autorizzazione all'acquisto rilasciata dall'Assessorato

Regionale BB.CC.AA. con provv. N. 36206 del 12/5/10 e delle condizioni in

essa contenute e di stabilire che il pagamento del prezzo di acquisto avverrà

in due rate di cui la prima, di € 260.000,00, all'atto della stipula e la seconda,

la saldo, entro il primo quadrimestre 2011, con possibilità di pagamenti in

acconto anche prima della scadenza del 30 aprile 2011

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti sopra convenute, in uno con le premesse che precedono e che

sono ritenute elementi integranti e sostanziali del dispositivo che segue,

convengono e stipulano quanto appresso: -----

ART. 1. Il Comune di Trapani, come sopra rappresentato, vende e

trasferisce all'Ente Luglio Musicale Trapanese, che da parte sua acquista,

una quota pari al 72,9% dell'immobile denominato Palazzo Lucatelli, ubicato

nella Piazza Lucatelli di Trapani, censito in Catasto al Foglio 302, particella n. 241, subalterni: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 del Comune di Trapani, già ospedale civico;

Detto immobile confina a nord con la Via S. Francesco d'Assisi, ad est con la Piazza Lucatelli, a sud con la Via Cassaretto e ad ovest con la Via G. Verdi.

ART. 2 si dà atto e si riconosce tra le parti:

- a) Che l'immobile di cui al precedente articolo è stato dichiarato di interesse culturale, ai sensi del D. lgs. 42/2004, con decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali n. 7711 del 19/10/09 ;
- b) Che con decreto del Dirigente del competente Servizio dell'Assessorato Regionale Beni Culturali – Dipartimento dei Beni Culturali n. 36206 del 12/5/10, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 55 e seguenti dello stesso decreto legislativo n. 42/2004, l'alienazione della quota di proprietà indivisa pari al 72,9% dell'immobile di cui al presente atto alle condizioni stabilite nel parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani allegato al suddetto decreto;
- c) Che ai sensi dell'art. 55 bis del D. lgs. 42/2004 le condizioni poste con l'autorizzazione di cui al precedente alinea consistono:
 - nell'obbligo da parte dell'acquirente Ente Luglio Musicale Trapanese di rispettare nel programma di ristrutturazione dell'immobile le misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
 - nell'obbligo di destinare l'immobile acquistato (in regime di



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

comproprietà) ad attività culturali;

- nell'obbligo di garantire la fruizione pubblica del bene immobile:

ART. 3 Le precisazioni e le condizioni riportate nel provvedimento di autorizzazione all'alienazione, così come esplicitate nel precedente art. 2 sub lettera c), costituiscono ai sensi dell'art. 55 bis del D. lgs. 42/04 obbligazione a carico dell'Ente Luglio Musicale Trapanese – nei limiti della quota di comproprietà acquisita – ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., alla cui inosservanza, sempre riferita alla suddetta quota di comproprietà, si riconnette la condizione risolutiva espressa dal presente contratto, secondo le modalità procedurali fissate dal suddetto art. 55 bis, 2° comma.

ART. 4. L'immobile che il Comune vende è pervenuto con l'atto di permuta a rogito del Segretario Comunale rep. 53052 reg.to in Trapani il 02/05/05 al n. 134/1 e trascritto il 28/04/05 nn. 13885/9259, del 28/4/2005, in forza del quale il Comune ha acquisito la proprietà del suddetto immobile dall'Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Trapani;

Il Comune di Trapani garantisce la proprietà e la disponibilità nonché la libertà da pesi, ipoteche, oneri, servitù, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli dell'immobile alienato;

ART. 5 Il prezzo per la quota di comproprietà di cui al precedente articolo è fissato in € 729.000,00 (Euro settecentoventinovemila,00). Si dà atto, tra le parti, che la quota di comproprietà residua del Comune ammonta al 27,1% ed ha un valore di € 271.000,00 ($€ 729.000,00 \times 27,1\% = € 271.000,00$);



Le parti del presente atto, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di

dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano che la presente compravendita è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 e segg. c.c.

ART. 6. Il Comune di Trapani si impegna, altresì, a cedere all'Ente Luglio il diritto d'uso della quota di cui resta comproprietario (27,1%) senza oneri aggiuntivi e per finalità compatibili con le attuali condizioni strutturali e manutentive dell'immobile. È fatto salvo l'onere di realizzare alcuni locali da adibire ad assistenza sanitaria di pronto intervento, così come previsto dall'art. 4 dell'atto di permuta di cui all'art. 2.

ART. 7. Il regime della comunione sarà disciplinato ai sensi e per effetto degli artt. 1100 e seguenti del codice civile. In ogni caso le parti si impegnano ad adeguare l'immobile di cui sono comproprietari a struttura teatrale, gestendo, in regime di comunione, il progetto approntato a tal fine ed ogni altra fattispecie gestionale/finanziaria. In particolare il Comune di Trapani, al fine di garantire la destinazione di cui sopra s'impegna a non cedere ad altri la quota di comproprietà di competenza, salvo che la cessione non venga effettuata ad altro Ente pubblico abilitato alla realizzazione e alla gestione del Teatro, mantenendo inalterato l'obiettivo di destinare l'immobile per tale finalità specifica e comunque previo assenso dell'Ente Luglio Musicale.

ART. 8. Il Comune si impegna a volturare in favore dell'Ente Luglio il progetto presentato per l'adeguamento dell'immobile a struttura teatro, in ragione della citata quota di comproprietà, fermo restando l'impegno



dell'Ente Luglio a gestire, sotto l'aspetto tecnico-organizzativo, il Teatro, ad avvenuto collaudo dei lavori.



ART. 9 Nelle more che abbiano inizio i lavori di ristrutturazione dell'immobile è consentito all'Ente Luglio di utilizzare l'intero immobile per la custodia di scenografie e di dotazioni strumentali.

Il Comune di Trapani accorda all'Ente Luglio Musicale, ai sensi dell'art. 1331 cod. civ. il diritto d'opzione per l'acquisto della quota di comproprietà trattenuta dal Comune (27,1%)

Art. 10. L'immobile oggetto della vendita in regime di comproprietà, è ceduto nello stato di fatto in cui si trova e comprenderà ogni diritto e pertinenza, attiva e passiva, risultante dall'atto di provenienza;

ART. 11 Il venditore, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge 47/1985 e dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 che il fabbricato alienato è stato realizzato in epoca anteriore al 1° settembre 1967 e che a tutt'oggi non risultano eseguite in tale immobile opere tali da richiedere il rilascio di autorizzazioni e/o di concessioni edilizie o di concessioni in sanatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

ART. 12. Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'Ente Luglio Musicale, del vincolo di destinazione, vale a dire realizzazione e gestione struttura teatro stabile, o nell'ipotesi in cui il medesimo Ente deliberi l'alienazione a terzi a qualunque titolo dell'immobile Palazzo Lucatelli, o in altre ipotesi di trasferimento del titolo di proprietà contemplate dall'ordinamento giuridico, il Comune di Trapani avrà diritto di riscattare la quota parte dell'immobile



alienato in esecuzione del presente deliberato, restituendo all'Ente Luglio

Musicale il prezzo riscosso per la vendita in oggetto;



ART. 13. Onde preservare il bene oggetto della compravendita da eventuali azioni esecutive derivanti da sofferenze finanziarie pregresse dell'Ente stesso, non note al momento della stipula del contratto, è apposto sul bene un vincolo di destinazione, vale a dire realizzazione e gestione struttura teatro stabile, opponibile a terzi ai sensi delle disposizioni dell'art. 2645-ter del Codice Civile;

ART. 14. Il prezzo di vendita sarà pagato dall'acquirente in due rate: la prima, dell'importo di € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00) al momento della stipula dell'atto di compravendita, risulta pagata con reversale n. 8366 del 2/7/10; la seconda, a saldo, di € 469.000,00 (Euro quattrocentosessantanove mila/00) sarà pagata entro il 30 aprile 2011, con possibilità di pagamenti in acconto anche prima di quella data.

ART. 15. Per quanto non previsto nel presente contratto ed attinente alla disciplina giuridica generale del contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme del codice civile che disciplinano la fattispecie contrattuale. -----

ART. 16. Le spese inerenti al presente contratto, di bollo, di copia, di registrazione, trascrizione, volturazione e diritti di segreteria, nessuna eccettuata o esclusa, per espressa pattuizione, sono a carico della parte acquirente. -----

In ordine alle spese di registrazione, l'Ente Luglio Musicale Trapanese richiede l'applicazione delle agevolazioni di cui alla parte 1, secondo periodo, 6° alinea della tariffa allegata al D.P.R. 131/86, in quanto l'Ente

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.Handwritten initials 'th' in black ink are written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Luglio Musicale è un organismo costituito dagli Enti Territoriali Comune di Trapani e Provincia Regionale di Trapani. Ulteriori spese eventualmente dovute a liquidazioni diverse e/o successive non graveranno nè sull'Ente Comune di Trapani nè sull'Ufficiale Rogante ma soltanto sull'Ente Luglio Musicale Trapanese. -----


Le parti dichiarano, a questo punto, di aver preso visione degli allegati e mi dispensano dal darne lettura. -----

La parte alienante dichiara espressamente di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile oggetto della presente compravendita.-----

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Trapani ho ricevuto il presente contratto che è stato scritto da persona di mia fiducia con mezzo informatico in fogli di carta resa legale e da me compilato a mano. Di esso ho dato lettura alle parti, le quali, dichiarandolo conforme alla loro volontà, insieme a me lo sottoscrivono, anche ai margini dei fogli intermedi e degli allegati, in segno di integrale conferma e di piena ed incondizionata accettazione dando atto che esso occupa n. tredici facciate intere e quanto della seguente.

PER IL COMUNE ALIENANTE

IL DIRIGENTE/CAPO SETTORE :



PER L'ENTE LUGLIO MUSICALE , ACQUIRENTE

IL Consigliere Delegato Dr. Antonio Galfano:



IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE :

Dott. Aldo Messina

